

Adunanza del 16 Novembre 1916

Presiede il Vice Presidente Maggiali. Sono presenti: i Componenti Consiglieri Virardo e Beneduce e Direttore Generale Dozzi, ed il Consigliere Romuini quale segretario del Consiglio di Amministrazione.

1) Movimento del portafoglio

Il Direttore Generale distribuisce ai membri del Comitato, per il loro esame preventivo, una relazione del Capo dell'Ufficio VI sul movimento del portafoglio negli esercizi 1913, 1914 e 1915 redatta per suo incarico.

2) Assegnazione straordinaria agli impiegati per la durata della guerra

Il Direttore Generale informa il comitato dei criteri adottati nella esecuzione della deliberazione 1° Agosto u.s. del Consiglio di Amministrazione relativo alla assegnazione straordinaria da corrispondersi agli impiegati, per la durata della guerra, in misura percentuale negli stipendi variabile dal 7 al 12% o secondo della cifra degli stipendi moderni ed dello stato di famiglia di ciascun impiegato.

La indennità fu commisurata sugli stipendi
loro di ogni indennità, e senza trattenere a carico
degli impiegati la relativa quota di imposta
di ricchezza mobile; e ciò sia in coerenza all'a-
nalogo provvedimento a favore del person-
ale arrentizio, sia anche nella considerazione che
effettuando la trattenuta, il beneficiario si rid-
de egualmente accorda agli impiegati, avrebbe
subito una ulteriore falcidia, e sarebbe ridotta
per quelli a più modesta retribuzione, e cioè
per lo stesso massa ad una misura minima.
Tutto tenuto presente che agli effetti della
applicazione della accennata imposta, l'inden-
nità in parola vuole essere confluita con lo
stipendio, e che pertanto gli stipendi più
bassi (personale femminile ed usci) aumentati
dalla indennità, non potranno più go-
dere della ulteriore detrazione consentita
dall'art 55 della legge organica sulla im-
posta di ricchezza mobile, ne conseguendo che per
il personale femminile, ad esempio, effettuando
la trattenuta della detta imposta sulla
indennità straordinaria, questa da L. 7. 70
mensile si ridurrebbe in realtà a sole L. 5. 59.
È poi ovvio che l'onere della maggiore imposta.

Oj

non trattenuto agli impiegati, e che dall'Ufficio di Contabilità è stata preventivata in circa L. 450 mensili in relazione alla spesa di L. 4.300 rappresentante l'importo approssimativo mensile delle assicurazioni straordinarie, dovrà ancora carico di questa Amministrazione.

Relativamente all'ammontare della detta spesa derivante dalla concessione del soprassoldo al personale ordinario durante lo stato di guerra, è ancora d'avvertire che essa è soggetta ad oscillazioni per i richiami sotto le armi e talvolta per i ritorni in servizio. Infatti come risulta dalle registrazioni contabili, tale spesa è stata

Per il mese di Luglio 1916 di L. 4.947, 86

" " " " agosto " " " 4.785, 32

" " " " settembre " " " 4.809, 43

" " " " ottobre " " " 4.377, 40

Il Comitato prende atto, approvando

3 Polizza Enrico Castellani

Il Direttore Generale riferisce che:

L'Avv. Enrico Castellani di Milano, morto in

giura, il 12 luglio p.p., prometteva due polizze di assicurazione: una di L. 40.000 emessa dall'Istituto il 16 aprile 1914 e che quindi per essersi verificata la condizione dell'anno di assicurazione all'atto della dichiarazione di guerra ne copriva il rischio: - ed un'altra di L. 10.000 già stipulata con la "Prima Società Ungherese" il 30 luglio 1909 che non copriva il rischio di guerra e i cui patti contrattuali ne prevedono la copertura, ma in via di coltivazione da parte della Compagnia - Suppl. così esprime l'apposito articolo:

"Il diritto al capitale assicurato, è assoluto e la società è tenuta a pagare soltanto la corrispondente riserva premi:

"Se l'assicurato muore in battaglia, in qualche spedizione militare, in generale in servizio di guerra od in seguito a ferite che fosse per riportare. Questo rischio però, può venire assunto dalla società, purché l'assicurazione sia già in vigore da almeno 6 mesi, verso un supplemento di premio corrispondente al maggior pericolo. Tale supplemento di premio, verrà richiesto soltanto qual'ora abbia luogo una mobilitazione e l'assicurato venga realmente chiamato alle armi."

Nel Maggio del 1915 l'assicurato chiese la copertura del rischio di guerra su quest'ultima polizza della "Prima Inglese". - Vigevano allora rispetto al rischio di guerra le deliberazioni Consiglio resi note colla circolare di guerra n. 7 (Ufficio II agosto 1915) in virtù delle quali il limite massimo di capitale fuo al quale poteva essere concessa la copertura del rischio di guerra per ogni contratto era fissato in L. 20.000.

La domanda del Sig. Enrico Castellani non fu quindi potuta accogliere, risultando egli, come sopra detto, coperto già dal rischio di guerra, in forza dell'anti-durata, colla polizza stipulata successivamente coll'Istituto per il capitale di L. 40.000.

Stante ciò, l'Istituto ha liquidato la sola polizza di L. 40.000.

Ora la madre del defunto, ha fatto istanza perché, - tenuto conto della causa che condusse a morte l'assicurato e delle non liete condizioni finanziarie in cui si trova, voglia l'Istituto accontentare eccezionalmente la liquidazione dell'intero capitale di L. 10.000 (non pure al netto di annuità e di sopra-premio) invece della somma matematica, cui soltanto avrebbe diritto.

to ai suoi dei patti contrattuali, e che assicurabile a L. 3062.50 (netto dal compenso di cessazione).
 A sostegno della domanda si invocherebbe il fatto che il decimo dell'arr. Castellani si è verificato mentre vigevano le nuove disposizioni, deliberate dal Consiglio il 29 maggio 1916, secondo le quali la garanzia per l'eventualità di guerra veniva estesa a L. 50.000 di capitale.

Il Comitato udite le comunicazioni del Direttore Generale, esprime l'aver visto, che la domanda della Signora Castellani non possa essere accolta.

4) Militari in licenza invernale dal fronte. Garanzia del rischio di guerra
 Il Direttore Generale riferisce che l'Agenzia Generale di Catania ha proposto il seguente quesito:

17

" se i militari che ritornano in patria per la licenza invernale e debbano poscia ritornare al fronte, possono chiedere la garanzia del vero rischio di guerra tanto per le polizze delle Società che hanno ceduto il portafoglio, quanto per quelle contrattate, o da contrarsi con l'Istituto "

Si ricorda come il Comitato, esaminando in data 1° febbraio 1916 il caso dell'assicurato Sig. Ca.

lanciare, tenuto presente la circostanza, che egli
trovarsi in quel momento in congedo temporario;
non; deliberava di accogliere la domanda di
paranza presentata dal pretebbo Signore, per
quanto fossero già trascorsi i 30 giorni di tem-
po utili allora prescritti per l'invio della
domanda; e che il caso specifico in parola, secon-
do le istruzioni impartite dal Sig. Direttore, fu
ritenuto quale decisione di massima applica-
bile a casi analoghi.

Il quesito sottoposto dall'Agguia di Catania
non riguardava gli assicurati che tornano dalla
fronte in congedo temporario, bensì quelli che
ne provano per licenza interinale.

Differenza esiste fra gli uni e gli altri: i primi
infatti non conoscono quale sarà la loro desti-
nazione allo spirare del congedo; i secondi san-
no a priori che debbono ritornare alle me-
sime destinazioni che avevano al momento del-
la licenza. Ora è noto che con deliberazione del 29 mag-
gio 1916 fu deciso dall'In. Consiglio che la copertura del
rischio di guerra per i militari che all'atto della richiesta di
assicurazione si trovino nel territorio delle operazioni, può essere
accordata in quanto non siano decorati 30 giorni dalla data della
loro destinazione nel territorio tedesco. Tale disposizione sembra,

ed ispirata al principio di limitare, per quanto è possibile, l'assunzione del rischio di guerra rispetto a coloro che già in si trovano realmente esposti. Di fatto però poiché con altra precedente deliberazione del marzo scorso fu deciso l'addegravamento del rischio dal vero e proprio rischio di guerra, e la copertura del premio risultata gratuitamente iscritta nelle polizze dell'Istituto, ne viene che conseguenza che la limitazione fu potuta in certo modo raggiungere all'atto in cui la deliberazione fu presa, in seguito, per gli ammontari diretti, la limitazione stessa praticamente, non venne conseguita, o conseguita solo in ben minima parte per eventuali ritardi nella richiesta, perché è evidente che tutti, finché si trovano nelle retrovie, trascurano di coprirsi, del vero rischio di guerra, riservandosi di farlo solo, quando ricevono la destinazione per la zona delle operazioni.

Quanto sopra in rapporto alle polizze dell'Istituto: per le polizze dei portafogli preconstituiti è vero che l'addegravamento del rischio nelle retrovie fu subordinato all'applicazione di un sovrapprezzo unico. È che osservare però che ben pochi assicurati si sono valsi di tale copertura: infatti nel

Dr

oggi risultano esposti del semplice assegno
rannato di rischio N. 82 polizze per un
completo capitale assicurato di L. 743.204,
soprapponendo risom. L. 4632, 00.

Si dunque in fatto la selezione voluta non fu
potuta raggiungere, e poiché l'Istituto, rispet-
to alla copertura del rischio di guerra, ha sem-
pre manifestato criteri di
massima liberalità, non si vede ragione che
agli assicurati militari, quali durante la
guerra chiedano la garanzia del rischio di guer-
ra non prima consumata, questa venga def-
initivamente negata.

Nel riflesso della nuova produzione specialimen-
te si ravviserebbe anche opportuna, una soluzio-
ne favorevole.

Né è da dimenticare, infine che i militari distri-
uiti in territorio delle operazioni, appartien-
gono, salvo eccezioni, all'Esercito attivo: pure
i militari di terza categoria provenienti dalle
colonie anziane risultano inquadrati in
reparti dell'Esercito attivo: di conseguenza, la
garanzia del rischio di guerra vuole quasi
sempre subordinata all'applicazione del
sopra premio.

Il Comitato, ammettendo alle considerazioni espresse dal Direttore Generale, è d' avviso che in via di principio si può senza inconveniente dal fronte, porre essere consentito di chiedere la garanzia del rischio di guerra, senza tener conto del limite di rischio perenni stabilito come criterio generale.

5) Assicurati della Reale che notificano con ritardo il richiamo sotto le armi agli effetti della copertura del rischio di guerra

Il Direttore Generale comunica il seguente Pro-memoria dell'Ufficio V che riguarda l'applicazione delle condizioni di polizza della "Reale" per la copertura del rischio di guerra nei riguardi di assicurati che notificano con ritardo il loro richiamo sotto le armi.

"È noto che la Reale nei suoi Patti Contrattuali ha uno speciale articolo riflettente la copertura del rischio di guerra, ed in virtù del quale viene costituito, sotto determinate condizioni, una speciale mutualità fra gli assicurati. Tali determinate condizioni si riassumono come segue:

Notifica - entro gli otto giorni dall'ordine di mobilitazione o annuamento.

Ripartizione del danno - Scorsi sei mesi dalla cessazione delle ostilità la Compagnia, accertata le risultanze dei ministri notificati per morte avvenuta entro detto periodo e per causa di guerra, fra gli assicurati compresi nel gruppo speciale di osservazione. Dall'ammontare complessivo di tali ministri, dedotto l'ammontare delle riserve riflettenti i contratti rinviati, verrà stabilito l'importo del danno prodotto dal rischio di guerra.

Questo danno andrà ripartito a carico dei contratti riflettenti i sopravvissuti del gruppo di osservazione proporzionalmente alle singole differenze tra i capitali assicurati e le rispettive riserve, sotto forma di un soprapremio speciale che da ciascun contraente, o chi per esso, dovrà venir pagato a contanti alla Compagnia.

Soprapremio massimo - Il detto soprapremio a contanti non potrà eccedere il 3 % del rispettivo capitale assicurato.

Modalità di pagamento del soprapremio - ... verrà concesso all'interessato di poter convertire il debito di soprapremio a contanti suddetto.

in una diminuzione del capitale assicurato
o in un aumento dei premi annui futuri con
Annullati e ciò in base a valutazioni mate-
matiche della Compagnia.

Liquidazione esclusiva da parte della Compagnia =
La liquidazione in base ai criteri espressi è
devoluta esclusivamente della Compagnia.

Conseguenze in caso di mancata notifica della
chiamata in servizio militare = l'innalzamento
da parte dell'interessato, al disposto dell'art. 12
per cautelarsi del rischio di guerra, riserverà al
contratto il solo valore di riduzione o di riscatto.

Il presente Circolo ha votato sulla Notifica.

Non tutti gli assicurati hanno dato comunicazione
entro il termine prescritto: otto giorni dall'es-
tensione di mobilitazione o di arruolamento, e già
in precedenza l'attenzione dell'Am. Comitato fu
richiamata sul caso speciale del Sig. Gloria
Amerigo, la cui domanda di iscrizione è stata
avanzata solo il 4 Ottobre 1916, mentre l'assicu-
rato si trova in Zona di Guerra fin dal 24
Marzo 1915.

L'Am. Comitato, con una deliberazione del 17 Ot-
tobre 1916, ha dato voto favorevole all'accettazione

ne della domanda.

Oggi altri assicurati presentano un ritardo di
manda di iscrizione del gruppo speciale di as-
servazione. essi sono finora dieci, e le loro poliz-
ze hanno un valore di capitale assicurato
complessivamente corrispondente a § 22.500.

È ben dunque che la questione sia ora risol-
ta da un punto di vista generale, e si possa
con ora e per l'avvenire determinare le linee
di condotta a cui atterrensi.

Gioverà richiamare i dati di fatto che sono
venuti costituendo per il Gruppo della Reale:

Polizze iscritte nel gruppo	N. 870	per un capitale di	§ 8.641.224,20
Eliminate per morte nel 915 N. 9 polizze		di	§ 91221,30
" " " " 916 " 3 " " " "			9160,33
Eliminate riscatto " " " " " "			45000,00
			§ 145981,63

N. 16

Inscritte nel Gruppo al 31/10/16 pol. N. 954 per un capitale di § 8.495.242,57

Come si rileva dal prospetto che precede, quattro
assicurati iscritti nel Gruppo hanno chiesto il riscat-
to dopo essere stati esentati dal servizio militare, e
mi è avuto cura, perché il riscatto non potesse rifiu-
tarsi di concederlo costituendo però a ciascuno di essi
il soprapprezzo del 3 %

L'andamento del gruppo non è, fino ad ora, affatto preoccupante e se dall'esame di esso, come è illustrato nel prospetto, si dovesse trarre, non pure molto incerta, o qualche deduzione si potrebbe senza eccessive preoccupazioni, affermare che allargando il Gruppo, un'opzione sarebbe la probabilità dei superstiti in confronto di quella dei riciclati, poiché la legge dei sopravvissuti è sempre la base più opportuna per le assicurazioni.

Resta ora a giudicarsi della convenienza o meno di accettare ancora le domande di coloro che usufruiscono con ritardo il loro richiamo in servizio militare come già si è fatto per diversi assicurati che dettero notizia del proprio richiamo con ritardo di qualche mese, e per l'assicurato Sig. Gloria del cui caso più sopra è cenno.

È vero che il gruppo di osservazione è ispirato ad un concetto di mutualità, ma appunto per questo si può presumere che gli stessi assicurati regolarmente iscritti nel Gruppo vorrebbero creare un danno ai ritardatari?

D'altra parte la stessa mutualità ha un carattere non ben definito poiché la compagnia non è l'esclusiva beneficiaria.

Chj

Ma si fa di più: poiché il danno da ripartire
fra i superstiti del Gruppo non può mai
essere tale da asportare ciascun superstite
in misura superiore al 3% del capitale, si
viene a concludere che la compagnia, e si
può dire la maggioranza intermata nell'au-
mento del gruppo. Parrebbe quindi che nulla
potesse venir sollevato in opposizione a en-
teri di larghezza. Tutto indurrebbe invece
ad accettare le domande dei ritardatari tanto
più che l'Esibito - e non si considerasse questa
ultima da trascurare, non accogliendone le de-
mande si dovrebbe sempre obbligato a corrispon-
dere per le loro polizze, in caso di sinistro in guerra,
il valore di riduzione, mentre invece includendole
nel gruppo, tenuto presente il procedimento
stabilito per l'accertamento del danno, si espone
rebbe a pagare soltanto l'ammontare della corrispon-
dente Riserva.

Escludendoli adunque in caso di sinistro per guerra
si avrebbe un danno certo pari al valore di riduzio-
ne della polizza, senza alcun compenso per l'Esibito.
Escludendoli, danno pure certo, ma non, perché l'Esibito
sarebbe esposto al pagamento della sola Riserva, col
vantaggio di percepire il soprapremio dei superstiti.

Il Comitato, dopo opportuna discussione ricordate le ragioni di equità per le quali la Questione onde trattarsi fu già risolta favorevolmente nei riguardi dell'ammirato Ammiraglio Florio, esprime in via di massima il parere che, per le considerazioni svolte nel Pro-memoria dell'Ufficio V° possono ancora esservi le domande di esenzione del rischio di guerra presentate da assicurati della "Reale", che non finirebbero in ritardo il loro richiamo in servizio militare.

Dopo ciò il Presidente sospende la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Il Direttore Generale

Il Consigliere Segretario, *effettore*

[Signature]

[Signature]